



N. 19 - settembre 2018

## AS 766 - Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi

Il disegno di legge in titolo, **già approvato dall'altro ramo del Parlamento**, reca disposizioni dirette a rendere obbligatorio un apposito dispositivo di allarme per evitare l'abbandono involontario e, come risulta da diversi casi di cronaca, inconsapevole dei bambini sugli autoveicoli.

### 1. Il contenuto

Nel merito, la proposta di legge si compone di quattro articoli.

**L'articolo 1, comma 1**, apporta modifiche all'articolo 172 del codice della strada in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Più nel dettaglio:

- viene aggiornato il riferimento normativo di cui al comma 1 dell'articolo 172, relativo alle disposizioni applicabili all'omologazione dei quadricicli a motore della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, sostituendo il riferimento all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, che è stata abrogata, con quello al [Regolamento \(CE\) 15 gennaio 2013, n. 168/2013 \(lettera a\)](#);
- introduce un nuovo comma 1-*bis* che prevede che il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (**lettera b**).

Le categorie dei veicoli a motore sono definite all'articolo 46 del codice della strada. In particolare appartengono alla categoria M1 i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Appartengono alla categoria N1 i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t, alla categoria N2 i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t e alla categoria N3 i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

- inserisce tra le fattispecie sanzionate al comma 10 dell'articolo 172 (che ha ad oggetto le sanzioni in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini) anche l'ipotesi di utilizzo di un sistema di ritenuta privo del dispositivo di allarme sonoro sopra indicato. La violazione dell'obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 81 a 326 euro. In caso di recidiva nell'arco di un biennio è prevista la sanzione

accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. La disposizione così formulata punisce con la medesima sanzione amministrativa coloro che non fanno uso di dispositivi di ritenuta (trasportando quindi i bambini senza "seggiolino") e coloro che, pur provvisti di idonei dispositivi di ritenuta, non dispongono del prescritto sistema di allarme (**lettera c**);

- viene modificata - per coordinamento- la rubrica dell'articolo 172.

Il **comma 2** dell'articolo 1 demanda, poi, la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 3** infine prevede che l'obbligo di installazione del dispositivo di allarme si applichi decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-funzionali e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

*La disposizione non chiarisce quali siano le concrete modalità di applicazione dell'obbligo introdotto dall'articolo 1 nel caso in cui, alla data del 1° luglio 2019, non sia stato adottato il decreto ministeriale di cui articolo 1, comma 1, lettera b).*

**L'articolo 2** prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsti dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa (**comma 1**).

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria degli oneri, quantificati in 80.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per la realizzazione delle campagne informative di cui al comma 1. Le occorrenti variazioni di bilancio sono apportate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 3**).

La disposizione specifica, infine, che i messaggi delle campagne costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (**comma 4**).

L'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri determini i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di tali sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità. Le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale che non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario. Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.

**L'articolo 3** prevede che al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli con appositi provvedimenti normativi possano essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

*Si segnala che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nel parere reso, ha rilevato, con riguardo alla formulazione della disposizione, dato il suo carattere programmatico,*

*l'opportunità di specificarne più puntualmente i contorni e la portata normativa, nonché la tipologia di fonte normativa con la quale si prevede possano essere stabilite agevolazioni fiscali per l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli.*

L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

## 2. Il testo a fronte

Formulazione vigente	Testo come modificato dall'AS 766
<p>Art. 172 codice della strada  <i>(Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini)</i></p>	<p>Art. 172 codice della strada  <i>(Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini)</i></p>
<p>1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.</p> <p>2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.</p> <p>3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:</p> <p>a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;</p> <p>b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.</p>	<p>1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui <b>all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f) del regolamento UE n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013</b> e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.</p> <p><b>1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</b></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p>

<p>4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>
<p>5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.</p>	<p>6. <i>Identico</i></p>
<p>7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.</p>	<p>7. <i>Identico</i></p>
<p>8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;</li><li>b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;</li><li>b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;</li><li>c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;</li><li>d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;</li></ul>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

<p>e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;</p> <p>f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;</p> <p>g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;</p> <p>h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.</p> <p>9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.</p> <p>10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 ad euro 326. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.</p> <p>11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 ad euro 163.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p> <p>10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini <b>o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis</b>, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 ad euro 326. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.</p> <p>11. <i>Identico.</i></p>
---	--

<p>12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.</p> <p>13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.</p>	<p>12. <i>Identico.</i></p> <p>13. <i>Identico</i></p>
--	--

*A cura di: C. Andreuccioli*

**L'ultima nota breve:**

[L'indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale \(XVII legislatura\) \(n. 18 - settembre 2018\)](#)

**nota breve**

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina: <http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

**www.senato.it**